

## **DECRETO DEL FARE E LA NUOVA MEDIAZIONE**

Il Decreto del Fare adesso è legge e la nuova mediazione voluta dal Governo ha ottenuto la fiducia dalla Camera, fiducia conquistata dopo un lungo e travagliato percorso, dove hanno prevalso numerose opinioni tecniche e politiche espresse nei diversi consigli parlamentari.

La mediazione riparte così nel segno dell'obbligatorietà attenuata da una serie di modifiche quali la riduzione delle materie assoggettate al tentativo preventivo, la riduzione del termine massimo di durata del procedimento, la previsione di un primo incontro avente funzione di filtro al cui esito negativo diviene procedibile l'azione giudiziale e non comporta il versamento di alcun compenso all'organismo di mediazione.

Dunque, il Decreto del Fare prevede la reintroduzione del carattere obbligatorio della mediazione civile e commerciale, la nomina di 400 giudici ausiliari per deflazionare il contenzioso civile pendente presso le Corti d'appello, la nomina di un notaio o di un avvocato con potere di autentica delle firme in caso di divisione a domanda congiunta, la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del giudice, la semplificazione della motivazione della sentenza civile e l'intervento sulla procedura di opposizione al decreto ingiuntivo per accelerare la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

Il nuovo modello di mediazione civile e commerciale si caratterizza per la decisa valorizzazione del ruolo dell'avvocato, chiamato ad assistere le parti sin dal primo incontro, che al raggiungimento dell'accordo conciliativo, può concorrere direttamente alla trasformazione dello stesso in titolo esecutivo.

In tal modo, gli avvocati iscritti all'albo diventano mediatori di diritto, ai quali però viene richiesta una specifica formazione e percorsi di aggiornamento teorico-pratici per l'esercizio di tale attività. Ottima occasione per valorizzare le loro competenze e capacità negoziali nella fase del procedimento potendo esplicitare al meglio le loro specifiche competenze giuridiche al momento della redazione dell'eventuale accordo e della certificazione di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico necessaria all'esecutività del titolo senza dover così ricorrere al procedimento di omologazione.

Da notare che, ove tutte le parti aderenti alla mediazione diano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per

l'espropriazione forzata, per consegna e rilascio e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del tribunale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Non solo agli avvocati, ma anche al giudice viene assegnato un ruolo di fondamentale importanza, il quale potrà ordinare alle parti di ricorrere alla mediazione anche in grado di appello, senza dover indicare l'organismo di mediazione presso il quale tentare la mediazione.

Ma la vera sfida per la nuova mediazione è la temporaneità, ovvero quattro anni per consentire alle parti e agli avvocati di avvicinarsi a un nuovo modo di risolvere la lite e per verificare se la mediazione è davvero uno strumento efficace che permetta di raggiungere soluzioni in grado di soddisfare le parti in tempi brevi e con costi competitivi.

Tra le altre novità si evidenzia l'esclusione dall'obbligatorietà della mediazione civile in materia di sinistri stradali.

Infine, ricordiamo che il primo incontro con il mediatore civile è gratuito. Esso servirà a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, incontro durante il quale le parti e i loro avvocati potranno esprimersi sulla possibilità o meno di iniziare la procedura di mediazione. In caso positivo si procede con lo svolgimento, in caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, non sarà dovuto nessun compenso per l'organismo di mediazione.

La norma, inoltre, distingue chiaramente tra spese di avvio e indennità di mediazione, le prime dovute in misura fissa, ovvero € 40,00 più IVA e spese documentate, le altre variabili a seconda del valore della controversia. In particolare, anche secondo le modifiche introdotte con il Decreto del Fare, le spese fisse devono continuare ad essere pagate dalla parte istante, quanto alla parte chiamata che eventualmente deciderà di partecipare al primo incontro con il mediatore civile.

Queste le principali novità introdotte dal Decreto del Fare che riapre la strada dell'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale, strada già provata in precedenza che non ha avuto molta fortuna. Speriamo che grazie a questi piccoli ma non indifferenti cambiamenti la mediazione civile e commerciale diventerà finalmente parte integrante della cultura italiana.